

EMERGENZA COVID-19: MODIFICA DEI REQUISITI PER L'ACCESSO AI BENEFICI DELL'"AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO O UTILIZZO DI AUSILI/STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' O CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)" – DECRETO N. 19023/2018 e s.m.i.

A.3 Soggetti beneficiari

Integrazione del requisito relativo all'ISEE:

"Durante il periodo dell'emergenza COVID-19 per i nuclei familiari privi dell'attestazione I.S.E.E. 2020 viene considerata valida anche l'attestazione I.S.E.E. 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di nessuna delle due attestazioni di presentare comunque domanda, il riconoscimento del contributo sarà in tal caso condizionato alla presentazione dell'attestazione I.S.E.E. 2020 entro 90 giorni."

B.2 Progetti finanziabili

Il punto **3. area informatica** è così modificato:

"Si precisa che sono ammissibili le domande presentate dalle persone disabili che, durante il periodo di emergenza COVID-19, non potendo frequentare i Centri diurni socio-sanitari o sociali (quali i CDD, i CSE e gli SFA) ovvero essendo solo supportati da remoto nei percorsi di autonomia di cui al decreto n. 19486/2018 e s.m.i., necessitano di tablet o PC (anche senza software specifici) al fine di poter continuare a mantenere/sviluppare le abilità acquisite in termini, ad esempio di socializzazione, per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana ecc."

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Questo paragrafo viene integrato come segue:

- relativamente ai "limiti massimi di concessione dei contributi" i due primi punti vengono integrati come di seguito precisato:
 - "personal computer e tablet anche senza software specifici, soltanto nel caso in cui il contributo sia destinato a una persona disabile che, durante il periodo di emergenza COVID-19, non potendo frequentare i Centri diurni socio-sanitari o sociali (quali i CDD, i CSE e gli SFA) ovvero essendo solo supportata da remoto nei percorsi di autonomia di cui al decreto n. 19486/2018 e s.m.i., necessita solo della strumentazione di base."
- rispetto alla "riserva di risorse assegnate" si integra come di seguito precisato:

All'area informatica è riservata una quota delle risorse assegnate non superiore al 15%. "Tale vincolo può essere superato soltanto nel caso di domande presentate da persone disabili impossibilitate, durante il periodo di emergenza COVID-19, a frequentare i Centri

diurni socio-sanitari o sociali ovvero essendo solo supportati da remoto nei percorsi di autonomia di cui al decreto n. 19486/2018 e s.m.i.”

Scheda informativa tipo

Nella scheda informativa tipo vengono integrate le voci sottoindicate:

Chi può partecipare

Durante il periodo dell'emergenza COVID-19 per i nuclei familiari privi dell'attestazione I.S.E.E. 2020 viene considerata valida anche l'attestazione I.S.E.E. 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di nessuna delle due attestazioni di presentare comunque domanda, il riconoscimento del contributo sarà in tal caso condizionato alla presentazione dell'attestazione I.S.E.E. 2020 entro 90 giorni.

Caratteristiche dell'agevolazione

- *“personal computer e tablet anche senza software specifici, soltanto nel caso in cui il contributo sia destinato a una persona disabile che, durante il periodo di emergenza COVID-19, non potendo frequentare i Centri diurni socio-sanitari o sociali (quali i CDD, i CSE e gli SFA) ovvero essendo solo supportata da remoto nel percorso di autonomia di cui al decreto n.19486/2018 e s.m.i., necessita di tablet o PC.”*